



**16.05.2014**

## **QUESITO:**

### **Musica d'ascolto in pubblico esercizio**

siamo proprietari di un wine bar in regola con tutte le autorizzazioni di somministrazioni, impatto acustico e occupazione suolo pubblico. Volevamo fare una volta a settimana un evento aperitivo jazz dalle 20 alle 22 all'interno del locale, e con le porte aperte, data la stagione estiva, anche i clienti seduti all'esterno possano sentire il sottofondo musicale. l'evento è gratuito ed ai clienti non è richiesto alcun supplemento

I vigili hanno detto che se anche l'esibizione viene fatta all'interno il solo fatto che la gente seduta fuori possa ascoltare, per loro è equiparabile a concerto di piazza e richiedono apposita autorizzazione.

Quale autorizzazione si deve richiedere per tali attività??

## **RISPOSTA:**

Ritengo che la titolare del pubblico esercizio non debba richiedere alcuna licenza o autorizzazione, se trattasi di musica di ascolto o di allietamento, senza il pagamento di alcuna maggiorazione del prezzo della consumazione somministrata, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all'attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico, senza i caratteri dell'imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni etc.).

Nell'ambito della semplificazione amministrativa e riduzione di adempimenti burocratici stabiliti dal Tulp e dal Regolamento di esecuzione, l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp.

E' stato, quindi, eliminato l'obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di intrattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del certificato di prevenzione incendi per i locali che accolgono più di 100 avventori.

Per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Il Certificato prevenzione incendi è soggetto a Scia nell'ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata al Comando VV. FF. apposita istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.

Mentre per la previsione di impatto acustico, il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dall'inquinamento acustico dei cittadini interessati.

C. te Michele Pezzullo